

Capo II Fattorie Agrinido

Art. 11 Definizione attività di Agrinido

1. La Regione, nell'ambito dei propri indirizzi generali di sviluppo, favorisce l'integrazione delle politiche agricole con alcuni interventi di carattere sociale, tra cui sono da ricomprendere i servizi educativi per la prima infanzia, al fine di fornire ai bambini in età da tre mesi a tre anni un percorso educativo portatore di stimoli per il loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del territorio in cui vivono.
2. L'azienda agricola che gestisce l'Agrinido deve essere inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da possibili fonti di inquinamento e facilmente accessibile con mezzi di trasporto.
3. L'Agrinido, nell'ambito specifico dei servizi educativi per la prima infanzia, contribuisce alla differenziazione dell'offerta educativa, anche in considerazione della specifica dislocazione dei servizi:
 - con riferimento alle aree montane, in cui risulta meno diffusa la presenza di servizi educativi per la prima infanzia, l'introduzione di Agrinido permette di far crescere i bambini in un contesto assimilabile all'ambiente familiare;
 - con riferimento alle aree periferiche dei grandi e medi agglomerati urbani, dove le liste di attesa dei servizi educativi per la prima infanzia sono spesso gremite, si consente ai genitori sensibili alla cultura rurale di inserire i bambini in un contesto che risponda alla ricerca di quei valori primari ancora essenziali nel mondo agreste.
4. L'istituzione degli Agrinido, per il conseguimento dell'obiettivo di integrazione di cui al comma 1., può contribuire a:
 - a. assicurare un servizio educativo per la prima infanzia capillare e diversificato sul territorio della Regione Abruzzo;
 - b. assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali;
 - c. salvaguardare l'ambiente, valorizzare il patrimonio rurale e le sue tradizioni;
 - d. favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale.
5. L'Agrinido si configura quale servizio educativo per la prima infanzia, rivolto a bambini di età da tre mesi a tre anni, gestito da un imprenditore agricolo singolo o associato, come individuato all'art. 2135 del c.c., presso l'azienda agricola di proprietà o condotta ad altro titolo, iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, assicurando alle famiglie e ai bambini la flessibilità e la diversificazione delle attività connesse.
6. L'impresa agricola può accogliere e organizzare un servizio di Agrinido con le modalità generali previste dalla Legge Regionale del 28 aprile 2000, n. 76 "*Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia*" e dalla DGR del 26.06.2001, n. 565, avente ad oggetto: "*L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" - Approvazione direttive generali di attuazione*", la quale dispone, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, le competenze dei Comuni, le figure professionali, le caratteristiche ed i requisiti strutturali dei servizi, i requisiti strutturali, la suddivisione degli spazi interni ed esterni e i requisiti organizzativi afferenti al numero minimo e massimo di bambini per sezione, il rapporto educatore/bambini, le competenze e i titoli di studio degli operatori dei servizi.

